

REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 2334/95 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 1995

che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, per quanto riguarda il trattamento delle ammende, il ruolo del controllore finanziario, la riscossione dei crediti e la regolarizzazione dopo la chiusura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando che è opportuno integrare il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾, in prosieguo denominato «regolamento finanziario», per rafforzare il ruolo del controllore finanziario, garantendogli un accesso completo ai documenti o informazioni costituiti su supporto magnetico e precisando meglio l'esigenza del rispetto del «visto a priori»;

considerando che occorre precisare meglio le varie fasi di esecuzione del bilancio per quanto riguarda i crediti;

considerando che è opportuno prevedere un trattamento contabile e di bilancio appropriato per la contabilizzazione delle ammende;

considerando che per consentire un corretto funzionamento del sistema degli anticipi è opportuno fissare i termini per la contabilizzazione delle spese, generalizzando il regime attualmente previsto dall'articolo 122 del regolamento finanziario;

considerando che per consentire la regolarizzazione di una serie di operazioni contabili dopo la chiusura dell'esercizio occorre disporre di un adeguato termine complementare;

considerando che il funzionamento amministrativo degli uffici e unità distaccate nella Comunità è paragonabile a quello delle delegazioni fuori Comunità e che occorre quindi ampliare il campo d'applicazione del titolo X del regolamento finanziario;

considerando che il regolamento finanziario deve essere modificato di conseguenza;

considerando che si è svolta la concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 ⁽⁵⁾ e dall'articolo 127 del regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario è modificato come segue:

1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo attraverso imputazione ad un articolo del bilancio, fatto salvo l'articolo 28 bis.»;

2) l'articolo 24 è modificato come segue:

i) il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Egli esercita le proprie funzioni conformemente ai principi esposti all'articolo 2 e alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 3. Egli presenta alla sua istituzione una relazione in merito a qualunque problema riscontrato per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari.»;

ii) dopo il quinto comma è inserito il comma seguente:

«I documenti e le informazioni costituiti o conservati su supporto magnetico che il controllore finanziario reputa necessari all'espletamento delle proprie funzioni gli sono trasmessi, dietro sua richiesta, dai servizi competenti dell'istituzione.»;

⁽¹⁾ GU n. C 221 del 17. 8. 1993, pag. 8 e GU n. C 225 del 13. 8. 1994, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 537.

⁽³⁾ GU n. C 348 del 28. 12. 1993, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2333/95 (vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.